

Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica

alla c.a. Faggi Enrico Spa

pec: faggiambiente@pec.it

e p.c.

ARPAT – Dipartimento di Firenze

Azienda USL Toscana Centro, dipartimento della

prevenzione di Firenze

Settore Autorizzazione Rifiuti

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 6, commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito al progetto di modifica per l'installazione ubicata in Via Majorana n. 101/103, nel Comune di Sesto Fiorentino (FI). Proponente: Faggi Enrico Spa. Nota di Risposta

Con nota del 01.08.2023 (prot. 0371187 e prot. 0371188) la società Faggi Enrico Spa ha richiesto a questo Settore un parere in ordine alla sostanzialità ai fini VIA di alcune modifiche previste all'installazione AIA in esercizio, ubicata in Via Majorana n. 101/103, nel comune di Sesto Fiorentino (FI); allega la Relazione Tecnica e i seguenti allegati:

- Elaborato Tecnico 3.1 Planimetria emissioni Stato attuale 3.
- Elaborato Tecnico 3.1 Planimetria emissioni Stato di progetto
- Elaborato Tecnico 3.4 Planimetria aree di lavorazione Stato attuale
- Elaborato Tecnico 3.4 Planimetria aree di lavorazione Stato di progetto
- Valutazione previsionale acustica
- Valutazione delle ricadute al suolo con appendici (allegato 7.a e 7.b).

Vista la natura specialistica della documentazione tecnica allegata alla richiesta, che comprende anche lo Studio meteo diffusionale e la Valutazione d'impatto acustico, il Settore scrivente al fine di stabilire la sostanzialità o meno della modifica proposta, con nota del 12.09.2023 (prot. 0417995), ha richiesto il contributo tecnico istruttorio di ARPAT ed Azienda USL.

Sono pervenuti i contributi istruttori di ARPAT in data 16.11.2023 (prot. 0522859) e Azienda USL Toscana Centro in data 22.11.2023.

L'installazione in oggetto è autorizzata con AIA all'attività IPPC 5.5 (gestione di rifiuti pericolosi) di cui all'Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, come da ultimo modificata con decreto regionale n. 6596 del 03.04.2023.

Per quanto attiene la normativa in materia di VIA, l'installazione:

- rientra tra quelle di cui all'Allegato III alla parte seconda del D.lgs.152/2006 e quindi soggetta alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, che ad oggi non è mai stata svolta. Pertanto in occasione del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, in applicazione dell'art.43 comma 6 della L.R. 10/2010, sarà necessario lo svolgimento della procedura di VIA postuma sulla intera installazione;
- è stata oggetto di due procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, con riferimento ad alcune modifiche



Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica

sostanziali, escluse da VIA con Decreto n. 11842 del 18.07.2018 e con Decreto n. 9940 del 03.07.2020;

- successivamente al decreto di verifica n. 9940/2020, è stata inoltre oggetto, di alcuni pareri del Settore scrivente (ai sensi art.58 della L.R. 10/2010) di cui alla nota del 07.04.2021 (prot. 0153585), del 08.11.2021 (prot. 0432559) e in ultimo del 20.12.2022 (prot. 0494615) e sua appendice istruttoria del 17.02.2023 (prot. 0086323), che hanno valutato non sostanziali ai fini VIA le modifiche progettuali proposte.

Nello specifico nell'ultimo contributo istruttorio del 17.02.2023, è stata formulata dal Settore scrivente la raccomandazione di presentare uno studio meteo diffusionale delle emissioni della installazione, qualora proposta una ulteriore modifica che interessi anche il quadro emissivo.

Ciò premesso, si rileva che la modifica oggetto del presente parere riguarda:

- 1. l'installazione di n. 3 turbogeneratori per il recupero di calore dai gas di scarico dei tre forni denominati F03, F04 e F05, in grado di produrre 300 kW elettrici nominali;
- 2. la modifica del quadro emissivo, con l'installazione di un ulteriore camino, denominata E23, alla quale collegare i forni F05, F06 ed F07, ora collegati ad E2; nonché la modifica del punto emissivo (E6);
- 3. inserimento di un nuovo codice EER rifiuto nel processo di recupero dell'argento dalle batterie.

In base alla documentazione presentata dal proponente, emerge quanto segue:

l'emissione E2 è autorizzata ai sensi della parte IV, Titolo III bis d.lgs. n. 152/2006 per l'attività di trattamento termico di rifiuti destinata al recupero di metalli preziosi, attività R12 – R4;

per tale trattamento vengono utilizzati n. 7 impianti denominati F01 - F02 - F03 - F04 - F05 - F06 - F07 ognuno dei quali è dotato di bruciatore, camera primaria e post-combustore; tutti i fumi di combustione derivanti da tali impianti sono attualmente convogliati nell'emissione E2;

viene indicata la seguente capacità oraria dei forni: F01 60,0 kg; F02 60,0 kg; F03 162,5 kg; F04 50,0 kg, F05 31,3 kg; F06 31,3 kg; F07 31,3 Kg;

con il decreto regionale n. 25353 del 21.12.2022 è stato autorizzato un aumento da 8 a 16 ore per l'accensione dei forni, con conseguente incremento della capacità complessiva di trattamento degli impianti, da 1,3 a 2,6 t/giorno, corrispondente ad un ciclo di trattamento nell'impianto con capacità maggiore (F03);

la configurazione impiantistica attuale dei forni non permette di recuperare in alcun modo il calore generato dalla combustione dei rifiuti; pertanto il proponente richiama le politiche ambientali volte alla riduzione di emissioni di CO2 e quanto indicato all'art. 237-quinques lettera b) del d.lgs. 152/2006 che prevede: "il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato, per quanto praticabile, attraverso la produzione di calore, vapore o energia"; propone di installare tre turbogeneratori per il recupero di calore dai gas di scarico dei tre forni denominati F03, F04 e F05, in grado di produrre 300 kW elettrici nominali;

la modifica relativa all'installazione dei turbogeneratori permetterà il recupero energia dal calore residuo dei forni:

inoltre, segnala di avere programmato il lavoro dello stabilimento su due turni: un turno serale con la presenza di un addetto all'antincendio ed un addetto al primo soccorso; un turno diurno in cui la squadra di emergenza è composta da 4 addetti antincendio e 4 addetti al primo soccorso. Rileva che l'esigua presenza di personale nel



Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica

turno serale potrebbe comportare maggiori rischi: ha quindi proposto l'installazione di un ulteriore camino, denominato E23, al quale collegare i forni F05, F06 ed F07, in modo da poterli utilizzare contemporaneamente ai forni (F01+F02), F03 o (F01+F04) o (F02+F04) e diminuire le ore di accensione dei forni (da 6 a 12) afferenti all'emissione E2;

la quantità trattabile giornalmente, pari a 2,6 Mg/giorno, rimarrà invariata in quanto costituita dalla somma dei seguenti contributi:

- la potenzialità oraria dei forni F05, F06, F07 è complessivamente 93,9 kg/h per 10 h = 0,939 Mg/giorno;
- la potenzialità oraria del Forno F03 è 162,5 Kg/h per 10 h = 1,625 Mg/giorno;

propone per l'emissione E6 di aumentare la portata dell'aspirazione dell'emissione (che passerà da 9.000 m³/h a 20.610 m³/h) e di modificare l'impianto di filtrazione; a tale emissione convogliano gli effluenti gassosi provenienti dall'area fusione esistente posta nell'edificio 1, in un reparto separato, in cui sono presenti n.1 forno a crogiolo alimentato a gas metano e ossigeno liquido e n.2 forni ad induzione; lo scopo è quello di migliorare l'efficienza dell'impianto e di garantire una migliore temperatura nell'ambiente interno nei mesi estivi a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori;

fornisce la seguente tabella di sintesi con le caratteristiche dei n. 3 punti di emissione oggetto di modifica:

Emissione	Altezza	Temperatura	sezione	Diametro	Portata	Velocità	Durata emissione
E2	22,5	200	0,322	0,64	11500	17,2	12
E6	12	30	0,385	0,70	20610	16,5	8
E23	30	87,4	0,385	0,70	16000	15,5	12

infine il proponente richiede di poter recuperare argento anche da batterie contenenti cloruro di argento e idrossido di sodio codice CER 16.02.15 "Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso" e caratteristica di pericolo H8 (corrosivo). Il recupero, con trattamento chimico fisico, di argento da accumulatori e batterie contenenti cloruro di argento e ossido di argento (codici CER 16.06.04 e 16.06.05) è già attivo nell'installazione; quanto richiesto è quindi in linea con le attività già autorizzate (allegato 7 del Decreto n. 4560 del 29.03.2019, Diagramma di flusso n. 12) e non richiede nuove modalità operative rispetto alle attuali. L'introduzione del nuovo codice CER non apporta modifiche alle quantità giornaliere ed annuali autorizzate, per l'operazione di messa in riserva (R13) e trattamento (R4).

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali:

il recupero energetico ottenuto con i turbogeneratori produce 300 kW/h; il proponente stima il risparmio energetico in termini di emissioni di CO<sub>2</sub> /anno in 413.712 kg, ipotizzando lavorazioni per 12 ore/giorno e per 260 gg/anno (il calcolo è stato effettuato considerato il mix energetico medio in Italia che genera un'emissione di CO<sub>2</sub> di 0,442kgCO<sub>2</sub>/kWh, pari a 132,6 kg/h);

relativamente alle emissioni in atmosfera, il proponente ritiene che i dati prestazionali dell'installazione, anche dopo la modifica, continueranno ad assicurare livelli emissivi inferiori a quelli ammessi; fornisce tabelle



Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica

riepilogative dei risultati dei monitoraggi delle emissioni effettuati dal 2019 ad oggi, dalle quali emerge che i valori misurati sono nettamente inferiore ai limiti emissivi autorizzati;

ha presentato uno specifico studio recante la valutazione delle ricadute complessive al suolo derivanti dalle emissioni in atmosfera della installazione, negli scenari ante e post modifica. Costituisce un aggiornamento della valutazione già effettuata sulle deposizioni al suolo dei composti PCDD/F e PCBDL. La metodologia di valutazione è stata concordata con ARPAT.

I valori di ricaduta massimi calcolati risultano sempre inferiori ai rispettivi standard di qualità dell'aria applicabili, sia nell'assetto ante operam che nell'assetto post operam; ricadono - nella maggior parte dei casi - nei pressi dello stabilimento, in area industriale o comunque esternamente ai principali centri abitati presenti nell'area.

E' stato effettuato un confronto tra le deposizioni al suolo dovute alle emissioni di stabilimento e i valori di riferimento, adottando un approccio conservativo:

le deposizioni al suolo di PCDD/PCDF e PCBBL sono state calcolate utilizzando la metodologia "*Nota metodologica sulla stima modellistica delle deposizioni di PCDD/F e PCB-DL con il modello di dispersione Calpuff*" ed i risultati sono stati confrontati con i livelli di riferimento per le deposizioni totali, individuate dall'Agenzia per l'ambiente delle Fiandre (VMM) [Van Lieshout et al. 2001] (in mancanza di specifici limiti fissati dalla normativa italiana o europea). Emerge che:

- le deposizioni totali ottenute dalle simulazioni mostrano valori numericamente paragonabili con il livello di riferimento più restrittivo che è stato assunto cautelativamente;
- tali livelli di riferimento non rappresentano uno specifico limite fissato dalla normativa, ma rappresentano soglie di azione più restrittive assunte a livello internazionale al fine di garantire il raggiungimento di valori obiettivo dell'OMS (Organizzazione mondiale della sanità);
- tali livelli di riferimento sono relativi ad aree ove è presente una popolazione residente con potenziali ricettori sensibili (persone fragili, bambini), mentre l'area dove è presente la installazione in esame è una zona prettamente industriale.

Il proponente conclude, per quanto attiene all'impatto delle emissioni dovute alle modifiche proposte, che dall'analisi effettuata non risultano indicatori ambientali significativamente influenzati dalle emissioni di stabilimento, sia nell'assetto autorizzato che nell'assetto post operam previsto; ritiene che le modifiche alle emissioni E2 e E23 non comportino effetti negativi e significativi per la salute umana e per l'ambiente; segnala inoltre che l'intervento di recupero energetico è coerente con quanto previsto dal comma 12 dell'art. 237-octies d.lgs.152/2006: Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento è recuperato per quanto tecnicamente possibile.

Per quanto riguarda la modifica all'emissione E6, il flusso di massa degli inquinanti non subirà variazione; la concentrazione degli inquinanti in emissione diminuirà in maniera inversamente proporzionale all'aumento della portata di aspirazione.

Con riferimento al rumore, è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico, che tiene conto delle nuove soluzioni impiantistiche e gestionali proposte, nelle cui conclusioni è riportato "Sulla base dei dati acquisiti con i rilievi fonometrici e dei relativi calcoli, è possibile affermare che le emissioni acustiche dell'attività [..] rispettano i limiti di emissione immissione assoluta e differenziale definiti dalla vigente normativa con le condizioni e le modalità operative descritte. Al momento della messa in funzione del nuovo



Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica

scenario provvederemo a una nuova valutazione di impatto acustico con misure fonometriche per valutare il rispetto dei limiti di legge".

Il proponente ritiene che il rumore prodotto dall'attività rispetterà i limiti di emissione, immissione assoluta e differenziale definiti dalla vigente normativa nelle condizioni previste.

Per quanto riguarda i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo, le modifiche proposte non variano la capacità di trattamento, conseguentemente non varierà la quantità dei rifiuti prodotti, che avranno lo stesso codice CER e le stesse caratteristiche di pericolo di quelli attuali.

Dato atto che, con riferimento ai contributi tecnici istruttori acquisiti:

ARPAT, nel contributo del 16.11.2023: "per gli aspetti ambientali di competenza, ritiene che gli incrementi degli impatti diretti sulle varie matrici ambientali, imputabili alle modifiche proposte dalla ditta rispetto all'assetto attualmente autorizzato, non siano tali da rendere necessaria una Valutazione d'Impatto Ambientale";

la Azienda USL, nel contributo del 22.11.2023: "ritiene che le modifiche proposte siano tali da non comportare un incremento significativo degli impatti indotti sulle varie matrici ambientali e sulla componente salute pubblica. Pertanto si ritiene che il progetto di modifica sia configurabile come non sostanziale e non si renda necessario sottoporlo alla procedura di VIA".

# Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) e l'art. 6 commi 9 e 9bis del D.lgs.152/2006;
- 1'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- 1'art. 58 commi 2 e 3 della L.R. 10/2010;
- la lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19/r/2017;

considerato quanto emerso in merito alla documentazione presentata dal proponente, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori acquisiti da ARPAT e dall'Azienda USL;

# rilevato che:

per quanto attiene gli impatti pertinenti con le modifiche previste, il proponente ha presentato la valutazione delle ricadute al suolo derivanti dalle emissioni in atmosfera di stabilimento, nello scenari ante e post modifica, e la valutazione previsionale di impatto acustico, che tiene conto delle nuove soluzioni impiantistiche e gestionali;

dagli studi suddetti emergono risultanze di impatto coerenti con i valori limiti previsti dalla normativa e dai piani settoriali di riferimento

ARPAT ed USL si sono espresse in senso favorevole;

le modifiche proposte non comportano potenziamento della installazione, né variazione delle caratteristiche o del funzionamento della medesima; non varieranno localizzazione, dimensioni e tecnologia dell'installazione; non è prevedibile un incremento significativo dei fattori d'impatto;



Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica

le modifiche proposte comportano l'efficientamento energetico del processo di trattamento termico dei rifiuti, soluzione che determina una riduzione della CO2 prodotta dall'installazione, in linea con le esigenze di limitazione delle emissioni di gas clima alteranti;

si ritiene che le modifiche proposte non siano sostanziali ai fini VIA.

Si ricorda al proponente, con riferimento a quanto previsto nel PRQA (paragrafo 4, dell'allegato 2, parte prima), l'ottimizzazione dell'altezza del camino della nuova emissione prevista.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006, la presente valutazione preliminare verrà pubblicata sul sito web della Regione Toscana.

Si chiede al Settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l'atto che sarà adottato in esito al presente parere

Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a: funzionario: Pamela Tomberli- tel. 055 4387196, mail: <a href="mailto:pamela.tomberli@regione.toscana.it">pamela.tomberli@regione.toscana.it</a>; Responsabile E.Q.: Lorenzo Galeotti- tel. 0554384384, mail: <a href="mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it">lorenzo.galeotti@regione.toscana.it</a>.

la Responsabile arch. Carla Chiodini

lg-pt/

# Informativa agli interessati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

- 1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 50122 Firenze;regionetoscana@postacert.toscana.it);
- 2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la



Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica

conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

- 3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- 4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- 5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp dpo@regione.toscana.it);
- 6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.